

decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; dovrà essere aggiornato il Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) le operazioni di tritovagliatura e/o trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

t) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura e dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;

u) dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate per l'impianto esistente, tenendo conto delle attività e dei quantitativi autorizzati con la presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modifiche e integrazioni e, nello specifico, dovranno essere attive tanto una polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a cinque milioni di euro, così come previsto dalla DGR n. 864/2014, quanto una polizza *fidejussoria*, di importo pari ad euro 1.800.000,00, i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati per la conseguente presa d'atto;

Dispone:

1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e comunque, ad un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga. In suddetto periodo di centottanta giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10 gennaio 2023, dovrà essere inviata da parte di AMA S.p.a. la richiesta per l'avvio di un procedimento autorizzativo, nel medesimo sito, per un impianto fisso ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione Servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 19 gennaio 2023

Il Commissario  
straordinario di Governo  
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo - competenze in materia di rifiuti ai sensi della legge n. 91 del 15 luglio 2022, accedendo al link [https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ordinanza\\_n.\\_2\\_2023.pdf](https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ordinanza_n._2_2023.pdf) (comune.roma.it)

23A00676

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 2023.


**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. (Ordinanza n. 962).**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella,



di Cuneo, di Novara, di Verbanco-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbanco-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 22 ottobre 2020 è integrato di euro 112.784.980,02, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte ed euro 38.834.642,89 per la Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbanco-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2022, n. 839 recante: «Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» con la quale, vengono assegnati alla Regione Piemonte euro 64.588.478,23 ed alla Regione Liguria euro 7.857.478,23 per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbanco-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

Ravvisata la necessità, al fine di favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariati in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con ulteriori interventi, previamente vagliati in fase di istruttoria dei fabbisogni, ma che non risultano allo stato formalmente approvati, per ragioni procedurali connesse all'effettivo accertamento puntuale delle economie realizzate su interventi pregressi;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;


Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata, per il territorio di competenza, quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza; al completamento dell'erogazione dei contributi ex lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 stanziati con la delibera del Consiglio dei ministri in data 20 maggio 2021; al completamento degli interventi ex lettera d) del medesimo comma 2, finanziati con le risorse attribuite alla Regione Piemonte con il riparto dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839/2022. Il



soggetto responsabile predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un'integrazione del Piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente gli ulteriori interventi oggetto di istruttoria di cui in premessa. Le eventuali somme residue non pianificate col piano integrativo di cui al periodo precedente entro il termine ivi previsto di sessanta giorni, nonché quelle relative a eventuali interventi non approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710/2020.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 provvede a inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della regione, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6248, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, che viene allo stesso soggetto responsabile intestata fino al 22 ottobre 2024.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710/2020.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile la rimodulazione dei piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. I soggetti responsabili di cui al comma 2 sono tenuti a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2023

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

23A00750

